


Comune di Sovico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

**Approvato con deliberazione C.C. n° 67 del 28-12-1998
Modificato con deliberazione C.C. n° 9 del 19-03-2007 e deliberazione
C.C. n° 8 del 18-03-2008**



Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 25.02.1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi e entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di Bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. Qualora le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui ai commi precedenti, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24.25.26.28 della Legge 08.06.1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 08.06.1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994, n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistono prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
6. Coloro che hanno debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale, derivanti dal mancato pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali, per un importo complessivo superiore ad € 1.000,00, non possono accedere ai servizi stessi, fatte salve le diverse indicazioni, fornite dai servizi sociali dell'Ente, nei casi di particolare disagio economico o sociale.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'Ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9
Attività di accertamento e rettifica delle entrate
tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 9 bis
Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito in € 2,00.

Art. 10
Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471 - 472 473 del 28.12.1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Art. 10 bis
Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi annui al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 ter
Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare il proprio credito con gli importi dovuti al comune per il medesimo tributo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Art. 11
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15.12.97, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D Lgs. 15.12.1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12
Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 13
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
- 1bis. In mancanza di disposizione regolamentare delle singole entrate, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, anche nel caso di riscossione diretta da parte del Comune, potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 17 – comma 2 – del D. Lgs. n. 46/99, mediante ruolo esattoriale dal concessionario del servizio nazionale della riscossione, previo apposito accordo tra le parti.
Prima di procedere all'emissione dell'ordinanza ingiunzione ed alla eventuale iscrizione a ruolo, il responsabile dell'entrata, per le somme certe, liquide, ed esigibili e per le quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, tenterà il

recupero del credito mediante avviso bonario e previa comunicazione al servizio sociale per la verifica di eventuali interventi.

Fino all'emissione del ruolo, il responsabile del settore competente può concedere la rateizzazione del debito, su richiesta motivata dell'utente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso ed alle seguenti condizioni e limiti:

- importo da corrispondere superiore ad euro 200,00.=;
- rata minima mensile pari ad euro 50.00,=;
- periodo massimo dilazionabile 24 rate mensili;
- rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia complessivamente di importo superiore ad euro 5.000,00,=;

Per particolari situazioni di grave e permanente disagio sociale o economico, attestate dai servizi sociali dell'Ente, la dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di anni 5.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato sono dovuti gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge o, in mancanza, nella misura legale.

Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il debitore dal beneficio della rateizzazione ed il responsabile dell'entrata provvederà alla riscossione coattiva per la quota di debito ancora dovuta.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma, lettera b), D. Lgs. 15/12/97, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, ed al rimborso del Comune delle stesse.

Art. 14 **Autotutela**

1. Si applicano le norme previste dal Decreto Ministero delle Finanze 11.02.1997, n. 37, e di cui al relativo regolamento.

Art. 15 **Accertamento con adesione**

1. Si applicano le norme stabilite dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218, e di cui al relativo regolamento.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.